

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 213

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 ottobre 2015)



Il Ministro della Giustizia

3/4-44 (2015)



Caro Presidente,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247."

Andrea Orlando

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247: "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (in seguito: legge forense) in forza della quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, "adotta il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea".

Quanto alla disciplina del tirocinio, la legge forense non si discosta, nella sostanza, dai principi introdotti in materia - con riferimento a tutte le professioni regolamentate - dal DL 2138/2011 e dal DL 201/2011.

In particolare, l'art. 3, comma 5, lettera d) del DL 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), prevede che "la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscono l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione": principio al quale si ispira tutto l'impianto della legge forense; l'art. 33 del DL 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) riduce la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi: riduzione alla quale la legge forense si adegua espressamente (art. 41 comma 5).

Il regolamento in esame implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria.

La legge 247/2012, infatti, disciplina diversi aspetti del tirocinio dei praticanti avvocati: aspetti che, pertanto, in quanto già disciplinati da norma primaria, non potranno essere oggetto di questo regolamento.

Quanto appena rilevato riguarda, in particolare, la durata e le modalità "alternative" di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato: modalità già compiutamente disciplinate dall'art.41 commi 5, 6, 7 (tanto che la legge non ne rimette una ulteriore e più dettagliata regolamentazione ad un successivo regolamento).

Il Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nella adunanza del 18 giugno 2015 ha condiviso questa impostazione suggerendo, però, comunque, un rinvio specifico a quelle disposizioni della legge forense che completano la disciplina della fattispecie ivi astrattamente considerata.

Il suggerimento è stato recepito da questo Ufficio che ha, quindi, provveduto ad introdurre specifici richiami alle norme della legge forense in tutti i casi in cui ciò apparisse utile e/o necessario al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme che può essersi venuto a creare, nonché al fine di evitare che la disciplina regolamentare possa apparire lacunosa.

Il Consiglio di Stato, inoltre, nel parere sopra ricordato ha aderito ad una serie di osservazioni formulate dal CNF nel parere reso da quest'ultimo nella seduta del 22 maggio 2015.

Questo Ufficio ha ritenuto di aderire, in linea di massima, alle osservazioni formulate, dalle quali si è discostato solo in poche circostanze.

Nello specifico, non si condivide la necessità che, all'art. 2, comma 2, sia esplicitamente previsto l'obbligo di motivazione del provvedimento che dispone la cancellazione dal Registro dei praticanti: dalla lettura della disposizione citata emerge, infatti, in modo non equivoco, in che l'obbligo di pronunciarsi con "delibera motivata" riguarda sia il caso di

diniogo di iscrizione sia quello di cancellazione dal Registro di cui si tratta.

Non pare, altresì, condivisibile il suggerimento di "specificare che l'iscrizione nel Registro dei praticanti è consentita solo se si è in possesso della laurea in giurisprudenza": tale previsione, infatti, se inserita, sarebbe in contrasto con la norma primaria che consente l'anticipazione di un periodo di tirocinio nell'ultimo anno di studi universitari e che richiede, invece, il conseguimento della laurea solo per l'iscrizione all'elenco (allegato al Registro) di coloro che sono legittimati ad esercitare il patrocinio in sostituzione dell'avvocato.

Con specifico riferimento alle forme alternative di svolgimento del tirocinio, in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, si è ritenuto di introdurre una disciplina più dettagliata della anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari; si è chiarito che il praticantato presso gli uffici giudiziari trova la sua disciplina (esclusivamente) nell'art. 44 della legge forense (*recte*: nel DM emanato ai sensi di tale norma) e si è tenuto distinto questo tirocinio da quello formativo (*stage*) presso gli Uffici giudiziari che trova, invece, la sua disciplina nell'art. 73 del DL 69/2013.

Aderendo alle osservazioni del CdS si è, altresì, ritenuto opportuno ricordare che il tirocinio professionale consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, ai corsi forensi di cui all'art. 43 della legge professionale: obbligo che (diversamente da quanto suggerisce il CNF nel parere sopra ricordato) non viene mai meno (avuto riguardo al tenore della norma primaria), mentre deve essere sottolineato che, in ogni caso, anche nella ipotesi di svolgimento del tirocinio in una delle forme alternative consentite dalla legge, quello presso lo studio professionale non deve mai essere svuotato di contenuto ma rappresentare un passaggio fondamentale nel percorso formativo dell'aspirante avvocato.

Osserva il Consiglio di Stato che nell'articolato che disciplina la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio all'estero, mancherebbe un "riferimento alla motivazione del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine può ammettere o non ammettere allo svolgimento all'estero del Tirocinio." La censura non pare condivisibile.

La legge 247/2012 non attribuisce, infatti, alcun potere, sul punto, al Consiglio dell'Ordine - nei confronti del quale l'aspirante avvocato ha un mero onere di informazione e documentazione (come disciplinato dal presente regolamento) - il quale potrà solo, al termine del periodo, ritenere che le modalità di svolgimento del tirocinio e gli esiti del medesimo non ne consentano la convalida e pronunciarsi, in questo caso, con un provvedimento motivato (soggetto a gravame).

Quanto alla interruzione del tirocinio, pare opportuno sin da ora richiamare l'attenzione sulla circostanza che la disciplina prevista, in realtà, ha più le caratteristiche della "sospensione" piuttosto che della "interruzione": significativo, sotto questo profilo, il fatto che il venir meno delle ragioni che giustificano la non prosecuzione del tirocinio comportano la ripresa del predetto senza soluzione di continuità "con l'anzianità della precedente iscrizione".

Ragioni di coerenza terminologica con la norma primaria, però, suggeriscono di mantenere il termine "interruzione". Tuttavia, aderendo sul punto al suggerimento del CdS (che, peraltro, ha condiviso l'approccio terminologico) si è ritenuto di adottare il verbo "sospeso" laddove si esplicitano le conseguenze del positivo accertamento della causa interruttiva, così da tenere distinte la "interruzione" - come fatto storico che incide sul principio di continuità -, e la "sospensione" quale effetto che, in presenza di certe evidenze, quel fatto determina.

Per quanto riguarda il parere reso dal CNF, con specifico riferimento alle osservazioni che

non coincidono con quelle formulate dal Consiglio di Stato, si rileva che non si è ritenuto di recepire il suggerimento avente ad oggetto l'introduzione di disposizioni sulla individuazione della sede in cui si svolge l'esame di Stato, trattandosi di fattispecie già disciplinata dalla legge forense (art. 45) di cui non si ravvisa neppure la necessità di uno specifico richiamo.

Non si ritiene neppure di recepire il suggerimento che riguarda la possibilità di riconoscere al praticante che abbia anticipato sei mesi di tirocinio durante l'ultimo anno degli studi universitari di iscriversi all'elenco dei praticanti abilitati all'esercizio della attività professionale in sostituzione dell'avvocato, solo decorsi sei mesi dal conseguimento della laurea. Tale previsione, infatti, non solo contrasta con quanto prevede la norma primaria - che, infatti, all'art. 41 comma 12 si limita a richiedere che il praticante sia iscritto al registro da sei mesi e sia in possesso di laurea (quindi: non che siano decorsi sei mesi da quando ha conseguito la laurea) - ma è anche contraria allo spirito della legge e, più in generale, alla linea politica perseguita negli ultimi anni che è quella di agevolare e anticipare quanto più possibile l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E' piuttosto evidente, infatti, che l'interpretazione suggerita dal CNF finirebbe con il disincentivare l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno degli studi universitari, in quanto il praticante si troverebbe ad essere abilitato all'esercizio della professione in sostituzione dopo dodici mesi di tirocinio, anziché dopo sei.

Infine, si ricorda che il tirocinio, nelle professioni regolamentate, è stato disciplinato con DPR 137/2011 emesso in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 148/2011); **la disciplina del tirocinio forense che si va a regolare con il decreto in esame, si differenzia in alcuni punti da quanto previsto dal DPR citato in ossequio al diverso contenuto della norma primaria.**

*** **

Il presente decreto ministeriale si compone di 10 articoli che, qui di seguito, si esaminano partitamente.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il primo comma descrive - riproducendo, nella sostanza, il dettato del comma 13 dell'art. 41 della legge forense - il contenuto del presente regolamento, avendo cura di ricordare che lo stesso è emesso in attuazione della norma richiamata.

Il comma secondo precisa che il regolamento si applica ai tirocini che iniziano dopo l'entrata in vigore del medesimo (e, quindi, secondo il disposto dell'art. 10, nel decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fermo restando, però, che si applicano immediatamente, anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni relative alla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio (norma che, forse, non era del tutto necessaria posto che tale previsione era già stata introdotta, per tutte le professioni, con DL 201/2011 e per quella forense con la legge 247/2012, ma che pare, comunque, utile al fine di fugare ogni eventuale residuo dubbio), nonché le disposizioni che consentono al praticante di svolgere una parte del tirocinio con modalità alternative rispetto a quella "classica" presso un avvocato. In sostanza, si vuole dare immediata applicazione alle norme "più favorevoli" al praticante avvocato anche nell'ottica di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 2

Tirocinio e contestuale rapporto di lavoro

L'articolo 41, comma 4, della legge forense prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento effettivo del tirocinio e non sussistano ragioni di

conflicto di interesse. (Analoga previsione era stata introdotta dall'art. 6 del DPR 137/2011 che, però, non fa alcun riferimento alle eventuali situazioni di conflitto di interesse).

La norma regolamentare in esame, con il primo comma, rimette al Consiglio dell'Ordine (in ossequio al principio desumibile dalla normativa primaria: art. 17, comma 3) il compito di accertare che non sussistano, in concreto, ragioni di conflitto di interesse, nonché di verificare se le effettive modalità di svolgimento del tirocinio e gli orari del medesimo (che il praticante ha l'onere di comunicare) siano tali da renderlo un tirocinio proficuo e non fittizio o meramente formale. Per questa medesima ragione, il praticante deve comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni variazione delle modalità di svolgimento della attività di lavoro (anche se riguardano solo l'orario) o del lavoro stesso.

Il secondo comma della disposizione in esame disciplina le conseguenze dell'accertamento: ove, infatti, verifichi che non sono rispettati i requisiti di cui alla norma primaria, il Consiglio nega l'iscrizione al registro dei praticanti o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ne dispone la cancellazione. In ogni caso, la decisione assume la forma della delibera motivata.

L'art. 41 della legge forense richiama espressamente (comma 3), in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 17 in tema di iscrizione e cancellazione dai registri. Lo specifico richiamo, anche in questa sede, dell'art. 17 comma 7 della legge forense rimarca che al praticante deve ritenersi garantito il diritto di avere notizia delle censure che gli sono mosse con conseguente diritto di difendersi e di impugnare la delibera di cui si tratta secondo la procedura descritta dalla norma richiamata.

Articolo 3

Modalità di svolgimento del tirocinio

La norma, dopo aver descritto le modalità in cui deve svolgersi il tirocinio, illustra, al primo comma, cosa debba intendersi, in concreto, con la terminologia adottata. Spiega, pertanto, che per "assiduità" deve intendersi la frequentazione continuativa dello studio del professionista, in capo al quale incombe l'onere di supervisionare l'attività del praticante. Al fine di evitare interpretazioni che possano svuotare di significato la prescrizione, la disposizione fissa un tetto minimo di ore (venti alla settimana) in cui il praticante deve essere presente in studio o, comunque, operare sotto la supervisione diretta del professionista e richiama espressamente l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che (implicitamente) descrive l'attività che deve svolgere il praticante avvocato: assistere ad almeno venti udienze per semestre (escluse quelle di mero rinvio), collaborare concretamente allo studio delle controversie e alla redazione degli atti.

Quanto alla "diligenza", la disposizione spiega che il praticante deve operare con cura e scrupolo negli affari che gli sono affidati, mentre il dovere di "riservatezza" si estrinseca nell'obbligo di mantenere un comportamento corretto, improntato al massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio.

Recependo, sul punto, il suggerimento del Consiglio di Stato, il comma secondo ricorda che, in nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio di un avvocato con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere in ogni caso assicurato un periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il comma terzo ricorda che la frequenza con profitto dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge forense è obbligatoria ed è parte integrante del percorso formativo che il praticante deve compiere.

Al quarto comma si sottolinea che l'**attività di praticantato** presso gli Uffici giudiziari (che è una delle forme alternative previste dalla legge) ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio è (solo) quella regolata con decreto del Ministro della giustizia emesso ai sensi dell'art. 44 della legge forense.

Il praticantato di cui al comma 4, peraltro, va tenuto distinto dal **tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari** che trova la sua disciplina nell'art. 73 del DL 69/2013 (di rimarcare tale distinzione si è preoccupato il Consiglio di Stato nel più volte citato parere). Peraltro, come riportato al comma quinto , sia il tirocinio formativo sia la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 398/1997 possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale. La norma, peraltro, vuole assicurare che le modalità di svolgimento del tirocinio presso l'avvocato siano tali da non svilirne il contenuto riducendolo ad una mera finzione: sono, a tal fine, espressamente richiamati il comma 1 dello stesso articolo (che prevede, tra l'altro, che il praticante sia presente in studio per almeno venti ore durante la settimana) e l'art. 8, comma 4, secondo periodo (che impone al praticante di assistere ad almeno venti udienze nel corso di un semestre, esclude quelle di mero rinvio, oltre alla collaborazione allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri).

Infine, il sesto comma ricorda che sia il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari, sia la frequentazione della scuola di specializzazione - purché abbiano avuto esito positivo - sono valutati per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

Articolo 4

Periodo e durata

L'introduzione di questo articolo, proposta dal CNF e non contestata dal CdS, mira a ricordare che il tirocinio ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1) e che, di regola, non deve subire interruzioni (comma 3) posto che l'eventuale interruzione rende privo di effetto il periodo già svolto, con la conseguenza che il praticante deve iniziare *ex novo* il periodo. Costituiscono eccezioni a tale regola l'ipotesi di interruzione per giustificato motivo per più di sei mesi o il caso di all'art. 17 comma 10 lettera b) della legge forense dal quale si desume che il tirocinio non può comunque prolungarsi oltre sei anni (la norma, infatti, stabilisce che il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio del tirocinio) ma l'iscrizione al registro permane per tutto il tempo in cui per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (quindi, decorrendo questa dalla iscrizione e potendo durare cinque anni, ne consegue il possibile superamento dei sei anni complessivi di cui si è detto).

Il comma secondo stabilisce che il periodo di tirocinio comincia a decorrere dalla delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione (poiché l'iscrizione avviene a cura del Consiglio nei trenta giorni successivi, non si vuole far ricadere sul praticante l'eventuale ritardo del Consiglio nell'evadere l'incombente).

Il quarto comma richiama espressamente (come suggerito dal Consiglio di Stato) l'art. 17 comma 10 della legge forense al fine di individuare le garanzie spettanti nei casi di cancellazione dal Registro dei praticanti, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 12 (richiamato, peraltro, espressamente dallo stesso comma 10 dell'art. 17 della legge forense).

Articolo 5

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

La norma, che si compone di sei commi, è stata introdotta su suggerimento del Consiglio di Stato che, nel parere reso, ha rilevato la necessità "di una più dettagliata disciplina del tirocinio svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea".

Per la regolamentazione dell'istituto, che trova la sua fonte negli articoli 41 e 40 della legge 247/2012, l'Ufficio ha recepito in larga parte le indicazioni proposte dal CNF nel suo parere. Ciò è avvenuto, in particolare, per la elencazione dei presupposti in presenza dei quali lo studente può essere ammesso ad anticipare il tirocinio prima della laurea

(presupposti che presentano profili di meritevolezza come l'essere in regola con il corso di studi e l'aver superato determinati esami).

Sono stati recepiti i suggerimenti del CNF anche con riferimento alla previsione della possibilità di chiedere una sospensione del tirocinio, per un periodo massimo di sei mesi, nel caso in cui lo studente/praticante non riesca a laurearsi nei due anni successivi al termine della durata legale del corso di laurea (decorso tale periodo di sospensione, se il tirocinio non è ripreso, il periodo già svolto rimane privo di effetto), nonché con riferimento alla perdita di effetti del periodo di tirocinio anticipato (oltre che nel caso sopra ricordato), anche nel caso in cui il praticante non chieda l'iscrizione nel Registro dei praticanti entro sessanta giorni dal conseguimento della laurea (quadriennale o quinquennale).

Su questo specifico punto, si è ritenuto, invece, di non accogliere l'indicazione del CNF di non consentire al neo laureato, che abbia anticipato sei mesi di tirocinio, l'iscrizione all'elenco dei patrocinanti in sostituzione, per le ragioni illustrate in premessa, alle quali si rinvia.

La norma, infine (comma 2), rimette alla convenzione di cui all'art. 40 della legge forense la disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio anticipato, modalità che devono essere tali da coniugare le esigenze di prosecuzione degli studi universitari con quelle di frequentazione dello studio legale (prevedendo, quindi, per questa attività, un numero minimo di ore di frequentazione) e (in ciò discostandosi da quanto suggerito dal CNF) ribadisce la obbligatorietà della frequentazione dei corsi di cui all'art. 43 della legge forense (come già rilevato, il tenore letterale della citata disposizione non consente alcuna discrezionalità sul punto).

Articolo 6

Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

La possibilità di svolgere "non più di sei mesi" di tirocinio in altro Paese della Unione europea è espressamente prevista dall'art. 41, comma 6, lettera c) della legge forense. (Analogia previsione, peraltro, era già stata introdotta, per tutte le professioni regolamentate, dall'art. 6 del DPR 137/2012 adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011).

Come illustrato in premessa, non vi è alcuna discrezionalità in capo al Consiglio dell'Ordine nell'ammettere o non ammettere l'istante a questa forma alternativa di svolgimento del tirocinio: per tale ragione, quindi, non si è ritenuto di introdurre in capo al Consiglio un obbligo di pronunciarsi sulla istanza con delibera motivata.

La norma in esame è composta da due commi.

Il primo comma illustra il contenuto che deve avere la comunicazione che il praticante avvocato dà al Consiglio dell'Ordine di voler svolgere una parte del tirocinio all'estero. Si tratta, ovviamente, del contenuto minimo, dal quale devono emergere alcune informazioni essenziali: la qualifica del professionista presso il quale sarà svolto il tirocinio (il professionista deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali); il luogo dove tale tirocinio si svolgerà e i relativi recapiti. Deve, altresì, emergere che il professionista straniero ha prestato il proprio consenso. E' appena il caso, infatti, di rilevare che, data la delicatezza e l'importanza del compito formativo che il professionista assume nei confronti del praticante, è assolutamente necessario che il predetto abbia espresso il suo assenso (in forma scritta, così da evitare qualsiasi dubbio sulla manifestazione di volontà espressa).

Il secondo comma descrive la procedura per il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della sua convalida quale semestre di tirocinio. In particolare, oltre alla attestazione rilasciata dal professionista straniero circa lo svolgimento con profitto di tale periodo, il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione utile ai fini di certificare la effettività del periodo svolto. Non potendo, ovviamente, il legislatore italiano

ingerirsi nelle modalità di svolgimento del tirocinio professionale all'estero, quest'ultimo si svolgerà secondo le regole del Paese di cui il praticante si trova: sarà poi il Consiglio dell'Ordine, in sede di convalida, a valutare se quello svolto presenta tutti i requisiti necessari – secondo l'ordinamento italiano - ai fini della sua convalida in un semestre di tirocinio. Nel caso di non convalida del periodo di tirocinio in esame, il praticante può dolersi di tale decisione con le forme e le garanzie di cui all'art. 17 comma 7 della legge 247/2012 che è, al tal fine, espressamente richiamato.

Articolo 7

Interruzione del tirocinio

Preliminarmente si richiama quanto già osservato in premessa sulla natura giuridica dell'istituto di cui si occupa la norma in esame e sulla sostituzione del verbo "sospendere" in luogo di "interrompere" che, su suggerimento del Consiglio di Stato, si è comunque ritenuto di effettuare al comma 5.

Il principio è che il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa. Una eventuale interruzione deve essere giustificata, altrimenti il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

L'interruzione superiore a sei mesi determina la cancellazione dal Registro dei praticanti, a meno che tale interruzione non abbia un giustificato motivo.

La disposizione deve essere letta unitamente agli articoli 41, comma 5 e 17, comma 10, lettera a), della legge forense.

L'art. 41, comma 5, infatti, introduce il principio per cui il tirocinio – da svolgersi di regola in forma continuativa – non può essere interrotto per più di sei mesi se non per giustificato motivo, pena la cancellazione dal registro dei praticanti.

L'art. 17, comma 10, lettera a), indica quelli che devono, in ogni caso, ritenersi motivi che giustificano la interruzione (accertati motivi di salute, applicazione delle norme in materia di maternità, paternità, adozione).

L'art. 41, comma 13, lettera b), nel rimettere ad un decreto del Ministro della giustizia la individuazione delle ipotesi che possono giustificare (in generale) <la interruzione del tirocinio, indica, tra i criteri di cui tenere conto ai fini di tale individuazione, anche l'**età**, mentre non richiama i motivi "di carattere personale" di cui al medesimo articolo 41 comma 5. Ragioni di coerenza con quanto la stessa legge forense prevede per gli avvocati all'art. 21 comma 7 lettera c), suggerisce, tuttavia, di introdurre quali cause di interruzione giustificata anche i casi "di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza". Quanto alla "età", si ritiene che si tratti di un elemento (pacificamente noto sin dall'inizio del tirocinio) al quale non possa in alcun caso essere attribuita una valenza specifica ai fini che ci occupano, se non nella misura in cui l'età può incidere sulle condizioni di salute (nel senso cioè della diversa incidenza che una determinata malattia - anche sotto il profilo della convalescenza - può avere su di un soggetto giovane, piuttosto che su uno meno giovane): in altri termini, non si ritiene ragionevole considerare "l'età" come una autonoma causa di giustificazione della interruzione del tirocinio trattandosi di un dato che è noto sin dal momento della iscrizione al Registro dei praticanti, sicché potrà venire in rilievo sotto il profilo in esame solo se collegato ai motivi di salute.

Quanto, invece, alla circostanza che il comma 13 non richiami, alla lettera c), le "ragioni personali", si ritiene che tale omissione debba essere letta come un segno non equivoco di voler rendere **tassativi** i casi di interruzione e circoscrivere al massimo, di conseguenza, la discrezionalità dell'organo che li deve valutare.

Il tirocinio, quindi, può essere interrotto solo in presenza di giustificati motivi: per alcuni (e sono solo quelli di cui all'art. 17, comma 10, lettera a) è la stessa legge forense a introdurre una "presunzione di giustificazione"; per altri, la fondatezza del motivo addotto è

oggetto di valutazione, oltre che di accertamento. In ogni caso, però, i motivi che possono giustificare la interruzione del tirocinio sono solo quelli indicati dalla norma in esame ed è onere dell'istante illustrare e documentare le ragioni sulle quali si fonda la sua richiesta. Se la domanda è accolta, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza e, cessata la causa di interruzione (di cui il praticante deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine), il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione nel registro dei praticanti. Se, invece, la ragione addotta non è ritenuta un "giustificato motivo", la richiesta è respinta. L'istruttoria che svolge il Consiglio dell'ordine deve prevedere l'audizione dell'istante.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la disciplina della interruzione di cui alla norma in esame si discosta da quella prevista per tutte le altre professioni dall'art. 6 del DPR 137/2012: come già osservato in premessa, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto del diverso tenore della norma primaria di cui quella regolamentare è (in entrambe le fattispecie: del DPR e del presente DM) attuativa.

Articolo 8

Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica.

L'articolo, attraverso l'attribuzione di una serie di poteri/doveri, riconosce al Consiglio dell'Ordine compiti di vigilanza e di controllo affinché il tirocinio sia svolto in modo concreto e proficuo, subordinando all'esito positivo di tale controllo il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il comma primo prevede che i Consigli dell'Ordine si facciano promotori di sollecitare tra gli iscritti, nonché presso gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici, la disponibilità a ricevere praticanti per lo svolgimento del tirocinio, mentre, con il secondo comma, si impone agli iscritti di accogliere praticanti nel loro studio (ovviamente nei limiti delle proprie disponibilità).

Per opportuno ricordare che la norma primaria (segnatamente: l'art. 41, commi 8 e 10) disciplina le ipotesi di tirocinio presso due avvocati e limita il numero di praticanti che possono essere accolti contemporaneamente dal professionista; mentre l'obbligatoria frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, introdotta dall'art. 43 della legge forense, comporta che al praticante deve essere consentita la effettiva frequenza di tali corsi.

Il comma terzo attribuisce formalmente ai Consigli dell'Ordine il compito di verifica sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Il comma successivo (quarto) declina le modalità attraverso le quali può essere esercitato il compito di controllo. Si tratta di indicazioni minime, non tassative, che lasciano poi al Consiglio ampia discrezionalità nell'individuare altre modalità di accertamento ritenute più idonee nel caso concreto. Peraltro, anche al fine di creare una uniformità (minima) di valutazione sul territorio, la norma impone (quanto meno) il requisito della frequentazione di venti udienze (effettive: non andranno, quindi, considerate le udienze di mero rinvio). Nel caso di svolgimento di tirocinio secondo una delle modalità alternative previste dalla legge, il praticante è tenuto a produrre tutta la documentazione utile ai fini della dimostrazione dello svolgimento di un utile e proficuo tirocinio (tradotta in lingua italiana ove si tratti di documentazione redatta in lingua straniera all'esito di un periodo di tirocinio all'estero). Nel caso, inoltre, di tirocinio svolto in costanza di rapporto di lavoro si richiama l'attenzione – come opportunamente rilevato dal Consiglio di Stato – sulla circostanza che l'accertamento dell'effettivo svolgimento del tirocinio con esito positivo deve essere effettuato avendo riguardo alle modalità prospettate al momento del rilascio della autorizzazione alla iscrizione al registro dei praticanti

Il comma quinto impone un dovere di informazione agli scritti, da parte dell'Ordine, sulle

attività di controllo svolte, ciò che risponde anche ad una esigenza di trasparenza dell'attività del Consiglio. (L'inciso relativo al deposito o trasmissione anche con modalità telematica, sollecitato dal CNF, pare utile al fine di agevolare l'evasione di tale incombenza).

Il sesto comma prevede che, compiuto il periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, all'esito delle verifiche svolte, rilasci il certificato di compiuto tirocinio. Anche in questo caso il richiamo all'art. 17 comma 7 della legge 247/2012 ricorda che il tirocinante può dolersi delle decisioni a lui sfavorevoli con le forme e le garanzie di cui alla norma citata.

Il settimo comma si limita a richiamare (come sollecitato dal Consiglio di Stato) l'applicazione dell'art. 42 della legge forense avente ad oggetto le norme disciplinari per i praticanti. (Il potere disciplinare, peraltro, sarà esercitato attraverso il Consiglio distrettuale di disciplina).

Articolo 9

Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato

La norma disciplina l'esercizio della professione, da parte del praticante, in sostituzione dell'avvocato, con riguardo a quegli aspetti che non risultano già contemplati dalla norma primaria, norma che, infatti, è espressamente richiamata sia per quanto riguarda i limiti e le modalità entro i quali il praticante può svolgere l'attività professionale in sostituzione (il riferimento alle "modalità" evoca l'inciso con il quale la norma primaria stabilisce che il praticante deve comunque operare sotto il controllo e la responsabilità del professionista presso il quale svolge il tirocinio, anche quando si tratta di affari che quest'ultimo non tratta direttamente), sia quanto alla formalità di assunzione dell'impegno.

Nel dettaglio: il primo comma individua nel Consiglio dell'Ordine l'organo al quale il praticante deve presentare la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della professione in sostituzione e il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi; il secondo comma indica le modalità di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e i destinatari; il terzo comma regola le formalità di assunzione dell'impegno.

Articolo 10

Entrata in vigore

L'articolo indica nel decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Carla Garlatti magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. (carla.garlatti@giustizia.it; 06 6885 2485).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF, la disciplina di alcuni aspetti dello svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense – la normativa di cui al DPR 137/2011 (adottato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 149/2011) non è più applicabile.

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito, il CNF, la disciplina delle "modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell'Unione europea".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna. Con la entrata in vigore della legge 247/2012, il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 cessa, da quella data, di essere applicato per quanto riguarda la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia

Referente UL Giustizia: cons. Carla Garlatti, magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (carla.garlatti@giustizia.it; 06 68852485)

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), la disciplina delle "modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine; le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese

dell'Unione europea”.

Fino alla entrata in vigore della legge citata, lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate (tutte: anche quella forense, quindi) era regolato dall'art. 6 del DPR 137/2011, emesso in attuazione del DL 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

La legge 247/2012 ha disciplinato *ex novo* la materia con specifico riferimento alla professione forense che, pertanto, ha ora una sua legge “speciale” destinata a prevalere su quella che riguarda tutte le professioni regolamentate.

La normativa speciale di cui si tratta ha rimesso alla normazione secondaria la regolamentazione di determinati settori, tra i quali alcuni attinenti alla disciplina del tirocinio per il quale, essendo mutata la normativa primaria, non può più essere applicato il DPR 137/2011.

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Realizzazione di un decreto che dia attuazione all'art. 41, comma 13, della legge 247/2012, regolando quegli aspetti del tirocinio che la normazione primaria ha rimesso a quella secondaria. L'obiettivo è quello di fare del tirocinio uno strumento di effettiva acquisizione di professionalità ma anche uno strumento duttile, che consenta al singolo praticante di formarsi e conseguire le necessarie capacità per l'esercizio della professione di avvocato e la gestione di uno studio legale, anche mediante forme alternative rispetto a quelle della pratica presso uno studio legale, valorizzando le esperienze che il predetto può acquisire mediante un periodo all'estero presso un professionista di un Paese della UE o presso Uffici giudiziari o legali di enti pubblici o, anche, mediante la frequentazione delle scuole di specializzazione delle professioni legali. Il regolamento in esame mira anche a rendere puntale ed effettivo il controllo sulla serietà ed efficacia del tirocinio svolto, prescrivendo a carico del Consiglio dell'Ordine ampie modalità di controllo, trasparenza del numero e qualità di tali controlli e circoscrivendo le possibilità di interruzione del percorso formativo.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione del provvedimento in esame vanno individuati nel numero di tirocini svolti nelle forme alternative previste; nel numero delle convalide o non

convalide di tali periodi; nel numero di casi di interruzione ammessi e non ammessi; infine, nella quantità e qualità delle comunicazioni da parte dei Consigli degli Ordini ai loro iscritti sui controlli effettuati sul tirocinio dei praticanti.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Avvocati, anche dei Paesi UE; magistrati presso gli uffici giudiziari; avvocati presso studi legali di enti pubblici; Consigli degli Ordini degli Avvocati.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Vi è stata una interlocuzione informale con il CNF .

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 41, comma 13, della legge 247/2012.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo. Ad esempio si è ritenuto di non riproporre nel testo i limiti entro i quali può essere svolta la professione in sostituzione o di disciplinare le modalità di individuazione della sede in cui deve essere sostenuto l'esame di Stato. In altri termini, si è escluso ogni intervento regolatorio su aspetti già disciplinati dalla normativa primaria e non rimessi specificatamente a quella secondaria, con la sola eccezione dei casi in cui il richiamo alla normativa primaria era necessario al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme che può essersi venuto a creare, nonché al fine di evitare che la disciplina regolamentare possa apparire lacunosa.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) **Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il vantaggio è quello di dare attuazione all'art. 41 comma 13 nella parte in cui demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione di alcuni aspetti del tirocinio; segnatamente: le modalità di svolgimento e le relative procedure di controllo; le cause di interruzione; l'indicazione dei requisiti necessari per lo svolgimento del tirocinio all'estero.

Non si ravvisano controindicazioni.

- B) **Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

- C) **Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

- D) **Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne dei Consigli degli Ordini degli avvocati.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il regolamento ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale

del mercato e sulla competitività del Paese

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento che, comunque, sarà inserito nel sito web del Ministero.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo e il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il Provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti: quanti sono stati i tirocini svolti per sei mesi all'estero, quanti con le altre forme alternative previste; quante sono state le cancellazioni per interruzione non giustificata; quali interruzioni sono state, invece, ritenute giustificate; quanti sono stati i tirocini che, in sede di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, sono stati ritenuti non adeguati e/o insufficienti e per quali ragioni.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



Roma,

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In riferimento all'ultima stesura dello schema di Regolamento in oggetto, si fornisce l'unita relazione tecnica.

Il dirigente dell'Ufficio

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.247.

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente regolamento che disciplina lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e, al riguardo, si rileva il carattere meramente ordinamentale delle disposizioni ivi contenute.

A titolo di esempio viene citata: la durata e le modalità alternative di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato; la disciplina della consentita anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari; l'interruzione del tirocinio; lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ed in altro Paese dell'Unione Europea e i requisiti di validità.

Sono altresì affidati, ai Consigli dell'ordine forense, una serie di compiti amministrativi in materia di vigilanza, controllo, comunicazione e certificazione dell'attività di tirocinio, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Visto l'articolo 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 10. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Articolo 2

Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti. Si applica l'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 3

Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 44 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 8, comma 4, secondo periodo, di questo Regolamento.
6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41 comma 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 73 comma 11 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Articolo 4

Periodo e durata

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.
2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento e dall'art. 17 comma 10 lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'art. 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012 n.

247 si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui al comma 12 della legge citata.

Articolo 5

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 6, lettera d) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea.
4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal Registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea quadriennale o quinquennale, non provvede, entro sessanta giorni, a richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti.
6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Facoltà, Dipartimenti o Scuole di Giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Articolo 6

Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.
2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'art. 17 comma 7 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Articolo 7

Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.
2. Può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; nel caso di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
3. Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.
4. Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.
5. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.
6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti.

Articolo 8

Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.
4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'art. 17 comma 9 lettera c) della legge 31 dicembre 2012 n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al Registro.
5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica la procedura di I Consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stese regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'art. 17 comma 7 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
7. Si applica l'art. 42 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Articolo 9

Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine:
- a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola <<praticante>> avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Numero di protocollo : AMM28/05/15.022255U

**Schema di regolamento del Ministro della giustizia recante
"Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense
ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge n. 247/12"**

Il parere del Consiglio nazionale forense

(Roma, 22 maggio 2015)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, riunito nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, il suo Titolo IV, Capo I;

visto lo schema di regolamento del Ministro della giustizia recante "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge n. 247/12";

viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Frosinone, Latina, L'Aquila, Como, Verbania, Cuneo, Forlì-Cesena, Parma, Palermo, Genova, Pescara, Torino, Padova, Lecco, Bergamo, Macerata, Firenze, Pordenone, Messina, Lucca, Brindisi, Bari, Trani, nonché dall'Unione regionale degli Ordini del Lazio, dall'Unione Triveneta, dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi e dall'Associazione Nazionale Forense;

sentita la Relatrice, Cons. Avv. Celestina Tinelli;

OSSERVA IN VIA GENERALE

Considerato che, nel caso di svolgimento di lavoro subordinato contestualmente al tirocinio, ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge, devono essere previsti specifici obblighi informativi del praticante con il COA, specie in relazione all'onere di comunicazione della circostanza *de qua* e delle sue concrete modalità di attuazione; che la previsione di un tale onere facilita i necessari compiti di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio spettanti al COA;

Considerato che lo schema di Regolamento non chiarisce adeguatamente, all'art. 3, le modalità di svolgimento del tirocinio, con specifico riguardo ai rapporti tra frequenza dello studio professionale e modalità alternative di svolgimento del tirocinio; che, in particolare, non sono forniti adeguati criteri di definizione della frequenza assidua dello studio professionale; che lo schema non regola e non coordina la normativa di cui all'art. 73 DL 69/2013 in relazione all'art. 44 della Legge Professionale; che, nel caso di sostituzione di un periodo di tirocinio con una delle modalità alternative previste dalla legge – ivi compreso, segnatamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 44 della legge medesima – deve comunque essere rispettata la previsione di cui all'art. 41, comma 7, che impone lo svolgimento della pratica per almeno un semestre presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina adeguatamente la durata del tirocinio, anche in relazione alla possibilità di sostituire un anno di tirocinio con la frequenza di una Scuola per le professioni legali di cui al D. Lgs. n. 398/97;

Considerato che lo schema di Regolamento non disciplina, tra le modalità alternative di svolgimento del tirocinio, lo svolgimento di un semestre durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, previsto dall'art. 41, comma 6, lett. d), nell'ambito delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 40 della legge; che pare opportuno inserire sin d'ora nello schema di Regolamento una disposizione relativa al coordinamento di tale modalità di svolgimento del tirocinio con la disciplina generale del tirocinio medesimo, al fine di fornire un quadro regolativo chiaro e definito nell'ambito del quale potranno operare le predette convenzioni;

Considerato che, nel caso di svolgimento di un semestre di tirocinio presso altro Paese dell'Unione europea, è assente ogni previsione relativa alla forma del consenso del professionista straniero all'accoglienza del tirocinante e alla traduzione in lingua italiana di tale dichiarazione e delle altre dichiarazioni funzionali all'attestazione del proficuo svolgimento del tirocinio all'estero; che non è previsto un adeguato potere di verifica dell'effettività del tirocinio svolto all'estero, con correlato potere di mancata convalida del semestre medesimo;

Considerato che, in relazione alle ipotesi di interruzione del tirocinio, non è adeguatamente chiarito il rapporto tra il comma 5 e il comma 13, lett. b), dell'art. 41 della legge, in relazione al rilievo dei giustificati motivi per il caso di interruzione infrasemestrale del tirocinio; che, in particolare, il comma 5 dell'art. 41 della legge sembra richiedere il giustificato motivo di interruzione, anche per motivi personali, solo per il caso di interruzione superiore a sei mesi; che, d'altro canto, il comma 13, lett. b), che autorizza il Regolamento ad individuare i giustificati motivi di interruzione, deve essere letto alla luce della disposizione sostanziale di cui all'art. 41, comma 5; che, pertanto, deve ritenersi che l'interruzione infrasemestrale del tirocinio vada esente dall'indicazione dei giustificati motivi;

Considerato, altresì, che la locuzione "motivi personali" di cui al comma 5, ha portata più ampia rispetto alle ipotesi contemplate nell'art. 41, comma 13, lett. b); che, in particolare, nella locuzione "motivi personali" può essere ricompresa l'ipotesi di "comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza", prevista dall'art. 21, comma 7, lett. c) quale ipotesi di esonero dalla prova dell'esercizio effettivo, abituale, effettivo e prevalente della professione; che la mancata previsione di tale ipotesi tra i motivi di interruzione ultrasemestrale del tirocinio, pure ammissibile alla luce della dizione "motivi personali" di cui all'art. 41, comma 5, integra una discriminazione non ragionevole rispetto alla posizione dell'avvocato;

Considerato che la previsione dell'art. 5, comma 1, secondo cui il tirocinio è interrotto nel caso in cui nei confronti del dominus sia stata irrogata sanzione disciplinare è priva di adeguata base legislativa, non riscontrandosi nella legge n. 247/12 né altrove alcuna disposizione che limiti per tale motivo la possibilità dell'avvocato di accogliere il praticante presso il suo studio; che, d'altro canto, pare opportuno garantire che il tirocinante non debba soffrire le conseguenze negative dell'interruzione dell'attività professionale del dominus conseguente a sanzione disciplinare interdittiva; che, di conseguenza, per un più corretto bilanciamento tra interesse del tirocinante a proseguire la pratica e interesse dell'Ordine forense a proteggere il percorso formativo del praticante dall'esposizione a comportamenti deontologicamente scorretti, sembra opportuno limitare l'ipotesi di interruzione alle sole sanzioni interdittive;

Considerato che, in relazione alle attività di vigilanza del COA sullo svolgimento del tirocinio, non è prevista la produzione di adeguata documentazione giustificativa dello svolgimento del tirocinio medesimo secondo le modalità alternative previste dalla legge; che, inoltre, la previsione, in via esclusiva, del solo parametro dell'assistenza a venti udienze per semestre, senza ulteriori specificazioni, non fornisce al COA adeguati criteri di valutazione dell'effettiva collaborazione alle attività dello studio;

Considerato, altresì, che la previsione dell'obbligo di informativa annuale in sede di assemblea ordinaria degli iscritti sulle attività di vigilanza e controllo sullo svolgimento del tirocinio sembra costituire un onere assai significativo in ordine all'esercizio dell'autonomia organizzativa del Consiglio dell'Ordine, specie se interpretato nei termini di un onere di informativa orale da parte del Presidente del COA;

Considerato, altresì, che nulla è disposto in ordine alle conseguenze di una valutazione negativa sul corretto svolgimento del tirocinio forense, tanto in relazione al singolo semestre, quanto in relazione all'intera durata del tirocinio medesimo; che la mancata previsione di provvedimenti idonei a garantire la ripetizione del semestre o la possibilità di non procedere al

rilascio del certificato di compiuto tirocinio rischia di privare i COA di adeguati strumenti di garanzia dell'effettività del controllo;

Considerato, altresì, che appare opportuno, per ragioni di chiarezza, ripetere, in sede di disciplina del rilascio del certificato di compiuto tirocinio, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge n. 247/12, in materia di individuazione della sede di svolgimento dell'esame di Stato;

Considerato che nulla è previsto in ordine alla disciplina transitoria dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi e nei limiti dell'art. 41, comma 12; che, inoltre, la previsione di cui al comma 2, lettera a), prevede la comunicazione del provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo al richiedente unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, nonostante non sussista alcun obbligo per il praticante di essere dotato di PEC; che è necessario ribadire quali siano i limiti della competenza del praticante abilitato e, soprattutto, prevedere che la sostituzione del *dominus* debba avvenire con delega scritta, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 247/12;

Considerato che è necessario specificare, con apposita disposizione, che il potere disciplinare nei confronti dei praticanti è esercitato dai Consigli dell'Ordine per il tramite dei Consigli distrettuali di disciplina;

Considerato che è necessario correggere alcuni refusi, conseguenti ad imprecisioni nel coordinamento con altre disposizioni dello stesso schema di Regolamento;

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA:

1) All'art. 2, sostituire il primo comma con il seguente:

"Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il tirocinante ne deve dare informazione al Consiglio dell'Ordine, indicando anche orari di lavoro e modalità di svolgimento. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il tirocinante dovrà comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative, nonché a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari";

2) sostituire l'art. 3 con il seguente:

"1. Il tirocinio professionale è un periodo continuativo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione, e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamentali teorici, pratici e deontologici della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonché il

mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

3. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere sempre assicurato il rispetto dell'art. 41, comma 7 della legge."

4. Il tirocinio, che comporta esclusivamente la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione, si svolge:

a) per un periodo massimo di 18 mesi, presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo ordinario degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e che sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

b) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un Avvocato dello Stato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni, .

c) per un periodo massimo di 12 mesi presso l'Ufficio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto del Magistrato che svolga le sue funzioni, da almeno cinque anni.

d) per un periodo massimo di 12 mesi, presso l'Ufficio Legale dell'Ente Pubblico o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'Elenco Speciale degli avvocati, da almeno cinque anni, che non abbia già tre praticanti, e sia in regola con gli oneri posti a suo carico dalla L. 247/12, anche in materia di formazione professionale continua. L'anzianità quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.";

3) dopo l'art. 3, inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

"Art. 3-bis

Periodo e durata della pratica

1. Il tirocinio ha una durata di 18 mesi.
2. Il periodo di tirocinio decorre dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'ordine si pronuncia sulla domanda di iscrizione.
3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'art. 5.
4. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al D. Lgs. n. 398/97 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per il periodo di un anno."

4) inserire una disposizione aggiuntiva così formulata:

"Art. 3-ter

Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 247/12, una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, per almeno 12 ore di frequenza settimanale. Deve essere altresì previsto che, per l'ammissione all'anticipazione del semestre di tirocinio, lo studente sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto ed abbia maturato il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale

penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie il praticante è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 legge 247/2012.

3. Nei casi di cui il praticante studente universitario non consegua il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso può richiedere la interruzione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Qualora l'interruzione si protragga oltre il termine previsto dal comma 5, il praticante viene cancellato dal Registro ed il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti. Il periodo di tirocinio universitario rimane privo di effetti nel caso in cui il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea, non provveda entro sessanta giorni dalla laurea a richiedere l'iscrizione al registro dei praticanti senza possibilità di patrocinio sostitutivo.

4. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi precedenti, i Consigli dell'Ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali Facoltà, Dipartimenti o Scuole di Giurisprudenza.

5. La stipula delle predette convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi”;

5) all'art. 4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“Il professionista deve aver prestato il proprio consenso, che deve risultare da dichiarazione scritta”;

6) all'art. 4, comma 2, inserire un ulteriore periodo formulato come segue:

“Il Consiglio dell'Ordine, all'esito negativo della verifica, ha la facoltà di non convalidare il periodo di tirocinio svolto all'estero, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio”;

7) All'art. 4, aggiungere un terzo comma così formulato:

“La documentazione di cui ai commi precedenti, prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio sostitutivo, deve essere accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana”;

8) All'art. 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

“Può essere interrotto per più di sei mesi solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del tirocinante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione in materia di maternità e paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante stesso; nel caso di comprovata assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza”;

9) all'art. 6, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri”;

10) all'art. 6, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente

“Richiede al tirocinante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge”;

11) all'art. 6, sostituire il comma 5, con il seguente:

“Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione”;

12) all'art. 6, comma 6 inserire, dopo il primo periodo, un periodo così formulato:

“Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In tal caso il tirocinante e l'avvocato presso cui viene svolto il tirocinio debbono essere preventivamente sentiti. I Consigli hanno la facoltà di non convalidare anche il singolo semestre, con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio”;

13) all'art. 6, inserire due commi aggiuntivi così formulati:

7. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

8. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

14) all'art. 7, comma 2, lettera a) aggiungere infine: **“ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”;**

15) all'art. 7, in fine, inserire due commi così formulati:

3. L'abilitazione al patrocinio consentirà al tirocinante, previa preventiva delega scritta, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso che lo può autorizzare anche alla trattazione degli affari di altro avvocato e previa delega di quest'ultimo per i singoli affari, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore.

4. Ai praticanti abilitati al patrocinio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi la disciplina previgente”;

16) dopo l'art. 7, inserire un articolo aggiuntivo così formulato:

Art. 7-bis
Norme disciplinari

1. Il potere disciplinare del consiglio dell'ordine di cui all'art. 42 della legge 247/2012 si intende esercitato per il tramite del consiglio distrettuale di disciplina forense territorialmente competente .

17) all'art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole "articolo 9" con "articolo 8";

18) all'art. 3, comma unico, terzo periodo, sostituire le parole "articolo 7" con "articolo 6".

Si resta a disposizione per qualunque necessità di chiarimento.

Roma, 22 maggio 2015

Il Segretario
Avv. Rosa Capria

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

(aut. mail) 3/4-44 (2015)
Garlatti

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1838/2015

Roma, addì 2 - LUG. 2015

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
994/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REGOLAMENTO RECANTE
DISCIPLINA PER SVOLGIMENTO
TIROCINIO ACCESSO
PROFESSIONE FORENSE AI SENSI
DELL'ART. 41, COMMA 13, LEGGE
31/12/2012 N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.
.....

Segretario Generale

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 giugno 2015

NUMERO AFFARE 00994/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia

Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

LA SEZIONE

Vista la relazione dell'8 giugno 2015 senza numero, trasmessa con nota n_dg_LEG.0005641.U del 9 giugno 2015 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il presente schema di "decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 41, co. 13, della legge 31

dicembre 2012, n.247: “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (in seguito: legge forense), in forza della quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, “adotta il regolamento che disciplina: le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell’Ordine; le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio in altro Paese dell’Unione europea”. Quanto alla disciplina del tirocinio, la legge forense non si discosta, nella sostanza, dai principi introdotti in materia — con riferimento a tutte le professioni regolamentate - dal d.l. n. 138 del 2011 e dal d.l. n. 201 del 2011.

In particolare, l’art. 3, co. 5, lettera d) del d.l. n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), prevede che “la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscono l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione”: principio al quale si ispira tutto l’impianto della legge forense; l’art. 33 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) riduce la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi: riduzione alla quale la legge forense si adegua espressamente (art. 41, co. 5).

Il regolamento in esame implementa la normativa primaria negli spazi che la stessa ha specificatamente rimesso a questo strumento di normazione secondaria.

La legge n. 247 del 2012, infatti, disciplina diversi aspetti del tirocinio dei

praticanti avvocati: aspetti che, pertanto, in quanto già disciplinati da norma primaria non sono oggetto del regolamento in questione.

Quanto appena rilevato riguarda, in particolare, la durata e le modalità “alternative” di svolgimento del tirocinio con riferimento al periodo residuo di un anno, fermo restando il periodo di sei mesi che deve, in ogni caso, essere svolto presso un avvocato: modalità già compiutamente disciplinate dall’art. 41, co. 5, 6, 7 della legge (tanto che la legge stessa non ne rimette una ulteriore e più dettagliata regolamentazione a un successivo regolamento).

Analoga riflessione vale per la disciplina della (consentita) anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari (disciplinata dall’art. 40 della legge forense), nonché per alcuni aspetti della interruzione del tirocinio, che l’art. 17 e l’art. 41 (nei commi espressamente richiamati dall’art. 6 del regolamento) già disciplinano”.

Con specifico riferimento alla interruzione del tirocinio, l’Amministrazione ritiene opportuno “sin da ora richiamare l’attenzione sulla circostanza che la disciplina prevista, in realtà, ha più le caratteristiche della ‘sospensione’ che quelle della ‘interruzione’: significativo, sotto questo profilo, il fatto che il venir meno delle ragioni che giustificano la non prosecuzione del tirocinio comportano la ripresa del predetto, senza soluzione di continuità ‘con l’anzianità della precedente iscrizione’ ”.

Ragioni di coerenza terminologica con la norma primaria, tuttavia, hanno suggerito all’Amministrazione di mantenere il termine “interruzione”.

Infine l’Amministrazione ricorda “che il tirocinio nelle professioni regolamentate è stato disciplinato con d.P.R. n. 131 del 2011 emesso in attuazione dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011)”; tuttavia la disciplina del

tirocinio contenuta nel decreto in esame si differenzia in alcuni punti da quanto previsto dal d.P.R. n. 131 citato, in ossequio al diverso contenuto della norma primaria.

Quanto al contenuto, lo schema di regolamento si compone di otto articoli, dei quali il primo, dopo aver descritto al primo comma l'oggetto del regolamento, riproduce, nella sostanza, il dettato del co. 13 dell'art. 41 della legge forense, avendo cura di ricordare che si tratta dell'attuazione della norma testé richiamata.

Il comma secondo precisa che il regolamento si applica ai tirocini che iniziano dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, secondo il disposto dell'art. 8, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), fermo restando, però, che si applicano immediatamente, anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento, le disposizioni relative alla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio (ribadendo la previsione che era già stata introdotta, per tutte le professioni, con d.l. n. 201 del 2011 e per quella forense con la legge n. 247 del 2012), e le disposizioni che consentono al praticante di svolgere una parte del tirocinio con modalità alternative rispetto a quella "classica" presso un avvocato.

L'art. 2, per il tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro subordinato, con il primo comma, rimette al Consiglio dell'Ordine (in ossequio al principio desumibile dalla normativa primaria) il compito di accertare che non sussistano, in concreto, ragioni di conflitto di interesse, nonchè di verificare se le effettive modalità di svolgimento del tirocinio stesso e gli orari del medesimo siano tali da renderlo un tirocinio proficuo e non fittizio o meramente formale. Il secondo comma, poi, disciplina le conseguenze dell'accertamento: ove, infatti, verifichi che non sono

rispettati i requisiti di cui alla norma primaria, il Consiglio nega l'iscrizione al registro dei praticanti o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, ne dispone la cancellazione. In ogni caso, la decisione assume la forma della delibera motivata.

La norma dell'art. 3, dopo aver descritto le modalità secondo le quali deve svolgersi il tirocinio, illustra cosa debba intendersi, in concreto, con la terminologia adottata. Spiega, pertanto, che per "assiduità" deve intendersi la frequentazione continuativa dello studio del professionista, in capo al quale incombe l'onere di supervisionare l'attività del praticante, fissando un tetto minimo di ore (venti alla settimana) in cui il praticante deve essere presente in studio o, comunque, operare sotto la supervisione diretta del professionista e richiamando espressamente l'art. 6, co. 4, secondo periodo che (implicitamente) descrive l'attività che deve svolgere il praticante avvocato. Quanto alla "diligenza", la disposizione spiega che il praticante deve operare con cura e scrupolo negli affari che gli sono affidati, mentre il dovere di "riservatezza" si estrinseca nell'obbligo di mantenere un comportamento corretto, improntato al massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni, di cui venga a conoscenza nel corso del tirocinio.

La possibilità di svolgere "non più di sei mesi" di tirocinio in altro Paese della Unione europea è espressamente prevista dall'art. 41, co. 6, lettera c) della legge forense, sicchè l'art. 4, primo comma, illustra il contenuto che deve avere la comunicazione che il praticante avvocato dà al Consiglio dell'Ordine di voler svolgere una parte del tirocinio all'estero. Si tratta, ovviamente, del contenuto minimo, dal quale devono emergere alcune informazioni essenziali. Il secondo comma descrive la procedura per il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della sua convalida quale semestre di tirocinio.

La disposizione dell'art. 5 sull'interruzione del tirocinio deve essere letta unitamente agli articoli 41, co. 5, e 17, co. 10, lettera a) della legge forense, riguardanti rispettivamente la regola dello svolgimento continuo del tirocinio e i motivi che giustificano l'interruzione, che la norma regolamentare individua in quelli indicati dalla norma dell'art. 17, co. 10, che l'istante dovrà illustrare nella propria domanda e documentare. Se la domanda è accolta, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza e, cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità della precedente iscrizione nel registro dei praticanti. Se, invece, la ragione addotta non è ritenuta un "giustificato motivo", la richiesta è respinta. L'istruttoria che svolge il Consiglio dell'Ordine deve prevedere l'audizione dell'istante.

L'articolo 6, attraverso l'attribuzione di una serie di poteri/doveri, riconosce al Consiglio dell'Ordine compiti di vigilanza e di controllo affinché il tirocinio sia svolto in modo concreto e proficuo, subordinando all'esito positivo di tale controllo il rilascio del certificato di compiuta pratica.

Il comma primo prevede che i Consigli dell'Ordine si facciano promotori di sollecitare tra gli iscritti, nonché presso gli uffici giudiziari e gli uffici legali degli enti pubblici, la disponibilità a ricevere praticanti, mentre, con il secondo comma, si impone agli iscritti di accogliere praticanti nel loro studio (ovviamente nei limiti delle disponibilità). Il comma terzo attribuisce formalmente ai Consigli dell'Ordine il compito di verifica sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, mentre il quarto comma declina le modalità attraverso le quali può essere esercitato il compito di controllo. Si tratterebbe di indicazioni minime e non tassative, che lasciano poi al Consiglio ampia discrezionalità nell'individuare altre modalità di

accertamento ritenute più idonee nel caso concreto. Peraltro, la norma impone (quanto meno) il requisito della frequentazione di un minimo di venti udienze. Il comma successivo impone un dovere di informazione agli iscritti, da parte dell'Ordine, sulle attività di controllo svolte, mentre il sesto comma prevede che, compiuto il periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, all'esito delle verifiche svolte, rilasci il certificato di compiuto tirocinio.

La norma dell'art. 7 disciplina l'esercizio della professione, da parte del praticante, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, con riguardo a quegli aspetti che non risultano già contemplati dalla norma primaria, norma che, infatti, è espressamente richiamata. Il primo comma individua nel Consiglio dell'Ordine l'organo al quale il praticante deve presentare la domanda avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio della professione in sostituzione, nonchè il termine entro il quale il Consiglio deve pronunciarsi; il secondo comma indica le modalità di comunicazione del provvedimento di autorizzazione e i destinatari; il terzo comma regola le formalità di assunzione dell'impegno.

L'articolo 8 indica nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale la data della sua entrata in vigore.

Considerato:

La Sezione condivide quanto esposto nella relazione ministeriale: che, cioè, le disposizioni del regolamento in oggetto debbono considerarsi integrate dalle regole, che esplicitamente si ricavano dalla l. n. 247 del 2012 (legge professionale), e che il complesso della normativa sul tirocinio dei praticanti l'esercizio della professione forense costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale sul tirocinio riguardante le altre professioni regolamentate. Ne è prova, innanzi tutto, il fatto che la legge n. 247 del

2012 è entrata in vigore successivamente alla normativa generale sul tirocinio necessario per l'esercizio delle altre professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137) ed il fatto che la legge stessa ripete, facendole proprie, talune disposizioni di principio contenute in quest'ultima normativa. Pertanto le disposizioni della normativa generale possono svolgere tutt'al più la funzione di indirizzare l'interprete nella propria attività ermeneutica sulla normazione speciale ed in taluni casi una funzione integratrice, ove compatibili, di quest'ultima normativa.

In questo quadro la Sezione condivide la scelta dell'Amministrazione di non ripetere pedissequamente nel regolamento in esame le disposizioni della l. n. 247 del 2012, ma ritiene necessario che le norme del regolamento facciano specifico rinvio a quelle disposizioni della legge, che ne completano la disciplina della fattispecie astratta ivi considerata. Ciò soprattutto al fine di fare chiarezza sull'intreccio di norme, che si è venuto a determinare, e di evitare che la disciplina regolamentare appaia troppo lacunosa.

Ciò premesso, va sottolineato che il Consiglio nazionale forense (CNF) ha individuato, nel proprio parere del 22 maggio 2014, una serie di nodi problematici, cui lo schema di regolamento in oggetto non offre una soluzione e sui quali la relazione non dà specifiche spiegazioni (troppo generica appare infatti la spiegazione di cui alla Sez. 4 dell'AIR). Né in quest'ultima può trovarsi una spiegazione delle ragioni per le quali non sono stati accolti i suggerimenti del CNF. Del resto quelle individuate dal CNF non sono le sole problematicità che possono identificarsi.

In sintesi e senza alcuna pretesa – in questa sede - di esaustività può segnalarsi:

1. all'art. 1 il richiamo all'art. 9 va inteso come richiamo all'art. 8;

2. all'art. 2, va valutata la necessità che l'obbligo di motivazione del provvedimento, che dispone la cancellazione dal registro, sia esplicitamente previsto, nonché la necessità che sia risolto il dubbio relativo all'applicabilità a quest'ultimo provvedimento del gravame previsto dall'art. 17, co. 7, della legge professionale; considerando altresì la mancata disciplina dell'informazione, che dovrebbe essere fornita al Consiglio dell'Ordine, sul contemporaneo svolgimento del tirocinio e dell'attività relativa ad un rapporto di lavoro subordinato;
3. all'art. 3, a parte l'erroneo richiamo all'art. 7, co. 4 (che deve intendersi all'art. 6, co. 4), sembra manchi uno specifico rinvio ai regolamenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge professionale, al fine di chiarire i rapporti tra la frequenza dei corsi di formazione e la formazione presso gli uffici giudiziari, da un lato, ed il tirocinio professionale, dall'altro, rapporti che trovano la loro disciplina fondamentale nell'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e nell'art. 41, co. 7, della legge professionale;
4. va posta particolare attenzione sull'art. 3 bis proposto dal parere del CNF e sulla necessità, ove introdotto, di coordinarne il testo con quanto previsto dall'art. 17, co. 10, lett. b) della legge professionale;
5. pur potendosi ricavare dal sistema, occorrerebbe specificare che l'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita solo se si è in possesso della laurea in giurisprudenza (specificando fra l'altro che – di conseguenza – non può che trattarsi di laurea o quadriennale o quinquennale);
6. occorrerebbe meglio chiarire nel regolamento il rapporto tra la lett. c) del co. 10 e la lett. c) del co. 9 dell'art. 17 della legge professionale;
7. sembra necessaria una più dettagliata disciplina del tirocinio svolto durante l'ultimo anno del corso di laurea;
8. all'art. 4 del presente regolamento, non solo manca una disciplina che

affronti le specificazioni richieste dal CNF, ma manca anche il riferimento alla motivazione del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine può ammettere o non ammettere allo svolgimento all'estero del tirocinio;

9. all'art. 5 va innanzi tutto specificato se l'interruzione del tirocinio, di cui si tratta, è quella superiore a sei mesi (come sembra lasci intendere il combinato disposto del co. 5 e del co. 13 dell'art. 41 l. n. 247 del 2012) o se non si tratti invece di qualsiasi interruzione, purchè non infrasettimanale, come sembra intendere il parere del CNF, e va chiarito se possa rientrare tra i motivi personali quello previsto dall'art. 21, co. 7, lett. c) della legge professionale per gli iscritti all'Ordine; inoltre l'Amministrazione non esplicita le ragioni del mancato accoglimento del parere del CNF sulla questione dell'interruzione del tirocinio per sanzioni disciplinari irrogate all'avvocato presso il quale esso viene svolto (ma in tal caso, aderendo ad una delle impostazioni più sopra indicate, si potrebbe anche ritenere che l'ipotesi potrebbe pure giustificare l'interruzione superiore a sei mesi); manca inoltre un cenno alla necessità di motivare il rigetto delle richieste, di cui al co. 4 dell'art. 5 dello schema di regolamento, così come alla necessità di informare il Consiglio dell'Ordine della cessazione della causa di interruzione; infine, pur aderendo in linea di principio alla impostazione dell'Amministrazione, che preferisce seguire la terminologia della stessa legge professionale, parlando di interruzione del tirocinio, si rimette alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione stessa l'opportunità, al co. 5 dell'art. 5, di far riferimento invece alla sospensione del tirocinio, in quanto in questo comma si tratta dell'effetto giuridico dell'accoglimento dell'istanza di interruzione (in altri termini, l'interruzione è il fatto che incide sul principio di continuità, mentre la "sospensione" è l'effetto che, ricorrendo certe evenienze, quel fatto determina);

10. si condividono le esigenze di informazione al Consiglio dell'Ordine che sull'art. 6 ha rappresentato il CNF nel proprio parere, mentre appare evidente come non sia invece indispensabile specificare che l'informazione da parte del Consiglio dell'Ordine agli iscritti, disciplinata dal co. 5, ben può assumere la forma di una relazione scritta depositata in allegato al bilancio o inviata a tutti gli iscritti;

11. occorre, poi, secondo quanto rilevato dal CNF, una disciplina - sia sul piano degli effetti che su quello delle garanzie procedurali - della eventuale valutazione negativa da parte del Consiglio dell'Ordine sul tirocinio effettuato ;

12. nulla si dice poi, come pure indicato dal CNF, in ordine ai poteri disciplinari sui praticanti, che possono essere esercitati dai Consigli dell'Ordine, per cui appare opportuno inserire almeno un mero richiamo all'art. 42 della legge professionale;

13. si condividono, poi, le osservazioni del CNF sull'art. 7, comma 2; a ciò deve aggiungersi che, al secondo periodo del co. 3, la parola "della" deve essere sostituita dall'altra "dalla";

14. non si comprende, infine, la ragione della deroga alla ordinaria "vacatio legis", prevista dall'art. 8;

15. da ultimo non è previsto un onere di comunicazione preventiva all'interessato in tutti i casi di cancellazione dello stesso dal registro, analogamente da quanto previsto dal co. 12 dell'art. 17 della legge professionale, non apparendo sufficiente a chiarire la questione il co. 10 dello stesso art. 17.

Su tutte le questioni surricordate, la maggior parte delle quali già rilevate dal CNF, che, nel proprio parere, ha formulato alcune proposte dirette a colmarle, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti né sulle ragioni,


che l'anno indotta non prenderle in considerazione, né sulle scelte che, nella propria discrezionalità, intende seguire.

La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a fornire puntuali chiarimenti in merito ai succitati rilievi ed alle questioni sollevate dal CNF, sospendendo, nelle more, l'emissione del definitivo parere sullo schema regolamentare in oggetto.


P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla




IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



(2015) 3/4-44
Mre Galati

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2705/2015

25 SET. 2015

Roma, addi

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **994/2015**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REGOLAMENTO RECANTE
DISCIPLINA PER SVOLGIMENTO
TIROCINIO ACCESSO
PROFESSIONE FORENSE AI SENSI
DELL'ART. 41, COMMA 13, LEGGE
31/12/2012 N. 247**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale



m_dg.LEG.25/09/2015.0008770.E



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 00994/2015

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Schema di regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

LA SEZIONE

Vista la relazione dell'8 giugno 2015 senza numero, trasmessa con nota n_dg_LEG.0005641.U del 9 giugno 2015 e pervenuta in pari data in Segreteria, con la quale il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 18 giugno 2015;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 007493.U del 3 agosto 2015, che trasmette un nuovo testo del regolamento in oggetto, e l'annessa relazione; Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

-Premesso:

Scopo, contenuto e problemi affrontati dal regolamento in oggetto sono stati esposti nel parere reso dalla Sezione il 18 giugno 2015, parere al quale l'Amministrazione, nella nuova relazione illustrativa, dichiara espressamente di essersi uniformata in larga parte. Sicchè il presente parere può limitarsi ad illustrare le novità che contraddistinguono il nuovo testo rispetto a quello esaminato nell'adunanza del 18 giugno 2015.

Il nuovo testo, infatti, consta di 10 articoli; e non più, come il precedente, di otto articoli. I due nuovi articoli sono: a) l'art. 4, che disciplina la durata del periodo di tirocinio, che deve svolgersi per un periodo di tempo ininterrotto di 18 mesi (fatte salve le ipotesi specificamente indicate nella normativa vigente); b) l'art. 5 che disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari.

Va inoltre notato come sia l'art. 3, che l'art. 8 contengono una disciplina più dettagliata rispettivamente dell'art. 3 e dell'art. 6 del precedente regolamento, pur essendo dedicati allo stesso tema, e cioè alle modalità di svolgimento del tirocinio, l'art. 3, ed ai poteri di vigilanza e controllo ed al rilascio del certificato di compiuta pratica, l'art. 8 (ex art. 6).

Peraltro, in via generale, va notato come tutti gli articoli del regolamento in esame abbiano subito modifiche rispetto al testo trasmesso a suo tempo con la nota del 9 giugno 2015.

Considerato:

La Sezione prende atto con soddisfazione dello sforzo fatto dall'Amministrazione per attuare una riflessione globale sulle osservazioni contenute nel parere del 18 giugno 2015 e soprattutto del fatto che la relazione illustrativa del nuovo testo abbia accolto la raccomandazione, contenuta in quel parere, di motivare espressamente le ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal parere del Consiglio Nazionale Forense del 22 maggio 2015.

Ciò premesso, si può procedere ad un'analitica disamina degli articoli del nuovo testo ed a formulare le eventuali osservazioni su di essi, omettendosi, peraltro, in assenza di osservazioni, di far cenno ai punti in cui l'Amministrazione si è adeguata a quanto espresso nel parere del 18 giugno 2015 e nel parere del CNF succitato.

Quanto all'art. 2, co. 2, si nota come la disciplina si riferisca solo al caso di verifica di compatibilità dell'attività lavorativa del tirocinante con lo svolgimento del tirocinio e non al caso di accertamento della sussistenza in una ragione di conflitto di interesse, anche perché in quest'ultima ipotesi apparirebbe incongrua l'espressione "Se la verifica dà esito negativo...". Ne deriva che, ove le due ipotesi descritte nel primo comma dovessero essere accomunate ai fini del secondo comma, occorrerebbe riformulare quest'ultimo comma, visto che la verifica della sussistenza di ragioni di conflitto di interesse dà luogo a conseguenze negative per il tirocinante se essa dia esito positivo. Si suggerisce pertanto di sostituire l'espressione: "Se la verifica dà esito negativo,", con la seguente: "All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti,".

Sull'art. 4 occorre svolgere alcuni rilievi. Innanzi tutto il richiamo contenuto nel co. 3 all'art. 17, co. 10, lett. b), della legge forense, va inteso alla lett. a). Infatti solo la lett. a) del predetto co. 10 dell'art. 17 della legge forense disciplina l'interruzione del tirocinio e, quindi, l'eccezione al principio di continuità del suo svolgimento. L'ipotesi di cui alla lett. b) dello stesso co. 10 costituisce eccezione al principio di durata massima del praticantato (sei anni), visto che in ogni caso l'abilitazione al patrocinio sostitutivo può avere un'efficacia fino a cinque anni anche nell'ipotesi di superamento del termine sessennale. Pertanto l'ipotesi di ultrattività nell'iscrizione all'albo dei praticanti abilitati all'esercizio in sostituzione dell'avvocato andrebbe disciplinata con apposita disposizione. Inoltre al co. 4 si suggerisce, in fine, di sostituire l'espressione "rispettata la

procedura di cui al co. 12 della legge citata” con l'altra “rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo art. 17”.

L'art. 5 offre l'occasione per chiarire un equivoco insorto in seguito a quanto letteralmente espresso nel parere del 18 giugno 2015. L'interpretazione datane dall'Amministrazione non ha tenuto conto della ratio sottoesa al rilievo. Aderendo alla richiesta di un riferimento specifico al possesso della laurea in giurisprudenza da parte del praticante, il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione dell'Amministrazione che senza tale riferimento si escluderebbe la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato rispetto al conseguimento della laurea, ma nello stesso tempo non può dimenticare che, in assenza di un riferimento al compimento degli studi giuridici, si finirebbe per consentire il praticantato a quanti non abbiano ricevuto una formazione come giuristi, visto che anche il riferimento contenuto nell'ultima parte del co. 3 dello stesso art. 5 del presente regolamento, rischia di essere vanificato dall'astratta possibilità che studenti di una qualsiasi facoltà frequentino i corsi delle materie ivi elencate presso la facoltà di Giurisprudenza ed affrontino, superandolo, il relativo esame, come materie estranee alla Facoltà di appartenenza. Analogamente non costituisce garanzia sufficiente a riguardo il fatto che il co. 1 del medesimo art. 5 parli di convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi della facoltà di Giurisprudenza.

In altri termini, mentre per l'esercizio della professione di avvocato è richiesta, ai sensi dell'art. 2, co. 2, l. n. 247 del 2012, la laurea in giurisprudenza, per l'attività di praticante e lo svolgimento del relativo tirocinio non vi è la garanzia del possesso di analoga laurea o di svolgimento di studi universitari diretto al conseguimento di quest'ultima. Ad ovviare agli inconvenienti surriferiti appare sufficiente al co. 3 dell'art. 5, dopo le parole “esami di profitto”, aggiungere le altre “del corso di laurea quadriennale o quinquennale in Giurisprudenza” (del resto il

principio dal quale si sono prese le mosse è implicitamente riconosciuto dall'art. 41, co. 6, lett. d) l. n. n. 247 del 2012). Quanto, poi, all'ultimo comma del medesimo art. 5, si osserva che la sussistenza di una convenzione apposta tra Consiglio dell'Ordine e le locali Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza potrebbe sembrare impeditiva dell'anticipazione del semestre di tirocinio solo per gli iscritti nelle locali Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza, ma non per gli studenti di Facoltà (o Dipartimenti o Scuole) di Giurisprudenza collocate in altre aree del territorio nazionale, soprattutto ove queste ultime avessero già stipulato la convenzione con il rispettivo Consiglio dell'Ordine. Si sottopone la questione all'attenzione dell'Amministrazione. Si concorda, infine, con l'Amministrazione sulle ragioni che inducono a non richiedere al neolaureato, che abbia svolto da studente il semestre di tirocinio anticipato, che trascorranò almeno altri sei mesi dalla laurea per poter essere ammesso al patrocinio in sostituzione.

Per quel che riguarda l'art. 6, co. 1, va rilevato che, se anche il Consiglio dell'Ordine non godesse di discrezionalità alcuna circa l'ammissione del praticante a svolgere il tirocinio in un altro Paese dell'U.E., sulla c.d. documentazione minima, che il praticante deve presentare al momento della comunicazione, e sulla relativa sussistenza a corredo di quest'ultima, esso ha un potere di verifica e controllo, che va esercitato – al fine di evitare all'interessato un inutile semestre di tirocinio ed in attuazione dei principi di efficienza e buon andamento dell'Amministrazione, nonché di affidamento del privato cittadino – prima che il tirocinio all'estero abbia inizio. Di qui l'esigenza che il provvedimento negativo, che può eventualmente chiudere tale fase, sia motivato ed assistito da adeguate garanzie procedurali.

Inoltre l'Amministrazione non ha offerto una specifica argomentazione delle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere la maggior parte delle

osservazioni svolte nel parere del 18 giugno 2015, che derivano dalla necessità di chiarire se la giustificazione occorre per qualsiasi interruzione del tirocinio, anche se inferiore ai sei mesi, sicchè il Consiglio dell'Ordine potrebbe superare tale termine di sei mesi nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge vigente, oppure se le interruzioni inferiori a sei mesi possono attuarsi a discrezione dell'interessato, cui incombe l'obbligo di comunicazione dell'insorgere e del venir meno della causa di interruzione, al solo fine di evitare la eventuale futura censura di discontinuità nello svolgimento del tirocinio, mentre il Consiglio dell'Ordine dovrà autorizzare preventivamente l'interruzione solo nell'ipotesi che questa superi i 6 mesi e per le sole ragioni tassativamente previste dalla legge.

Si tratta, in altri termini, di sciogliere un'ambiguità della stessa legge forense, che è stata costretta a prevedere il periodo massimo di interruzione, vista la limitatezza del tempo nel quale si può essere iscritti nel registro dei praticanti. Tuttavia la stessa legge forense fa cenno all'interruzione del tirocinio quando si tratti di interruzioni superiori a sei mesi (artt. 17, co. 10, e 41, co. 5); e solo all'art. 41, co. 13, parla di un regolamento ministeriale che disciplina "le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio... e le relative procedure di accertamento". In tale situazione della normativa primaria l'Amministrazione, con il regolamento in esame, propende per interpretarla nel primo dei sensi più sopra descritti, estendendo peraltro il significato del co. 10 dell'art. 17 della legge forense come se quest'ultimo fosse diretto a prevedere le sole ipotesi in cui l'interruzione sia giustificabile (mentre esso, come si è visto, disciplina la giustificazione delle interruzioni ultrasemestrali). Ma se così fosse, non si capisce perché il co. 2 dell'art. 7 del regolamento in oggetto preveda – andando al di là della legge – anche l'ipotesi delle sanzioni disciplinari interdittive inflitte al praticante stesso ovvero all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto e come l'art. 5, co. 4, del regolamento

stesso contempra l'ipotesi dello studente praticante, che chiede la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi al fine di conseguire la laurea quadriennale o quinquennale.

Si ritiene che, volendo seguire l'impostazione dell'Amministrazione, l'art. 7 dovrebbe essere diretto a disciplinare in modo distinto due fattispecie diverse. La prima sarebbe costituita dalla semplice interruzione del tirocinio per periodi di tempo consistenti (ma in ogni caso inferiori ai sei mesi), essendo lasciato all'Amministrazione di determinare nella propria discrezionalità quando il periodo possa considerarsi "consistente" (ad esempio, periodi superiori a 15 giorni), nel qual caso si dovrebbe prevedere la necessità di chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine, vincolando però quest'ultimo a prendere in considerazione uno spettro di ipotesi ben più ampio di quelle previste dalla legge forense (come ad esempio i c.d. "motivi personali"). La seconda, invece, dovrebbe riguardare le richieste di interruzione ultrasemestrale (o di proroga di un'autorizzazione precedente, che porti, però, a superare il semestre), nel qual caso il Consiglio dell'Ordine sarebbe vincolato alle sole ipotesi tassativamente elencate nella legge forense.

All'art. 8, co. 4, penultimo periodo, il richiamo al co. 9, lett. c), dell'art. 17 l. n. 247 del 2012 sembra dare un eccessivo spazio alla valutazione del Consiglio dell'Ordine, soprattutto per quanto riguarda il controllo sulla abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione, ove si tenga conto che i praticanti possono, durante il praticantato, essere iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca, frequentare le scuole di specializzazione per le professioni legali, svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, completare la frequenza del corso di studi per il conseguimento della laurea.

Per ciò che riguarda il sesto comma dello stesso articolo si osserva che, dopo il terzo periodo, per un mero errore di stampa sono state inserite le seguenti parole: “Si applica la procedura di”.

Quanto all’art. 9, opportunamente l’Amministrazione ha ritenuto di non disciplinare l’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato, specificando eccessivamente la disposizione di rango primario, nella parte in cui fa riferimento ad affari non trattati direttamente dall’avvocato presso il quale il praticante svolge il proprio tirocinio. Infatti un’eccessiva specificazione potrebbe far insorgere dubbi e contenziosi.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini